

**COMUNE DI TOMBOLO**

Provincia di Padova

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE***Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di 1^ convocazione***OGGETTO****Imposta Unica Comunale - Approvazione aliquote IMU e TASI.**

L'anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di luglio, alle ore 20.50, nella sala delle adunanze della sede municipale.

Per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data utile è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome e nome	Pres	Assenti		N.	Cognome E Nome	Pres	Assenti	
			G.	I.				G.	I.
1	Andretta Cristian	X			8	Marchetti Vanda	X		
2	Vuolo Marilisa	X			9	Bertollo Nicola Giuseppe	X		
3	Frasson Luca	X			10	Peggion Maurizio		X	
4	Vighesso Alberto	X			11	Andretta Enzo	X		
5	Gomez Rodrigo Patricia	X			12	Bergamin Alessandra	X		
6	Vighesso Oscar	X			13	Zorzo Franco		X	
7	Parolin Davide Antonio	X							

Partecipa alla seduta il dr. Sorace Francesco, Segretario Generale del Comune.

Interviene alla seduta l'Assessore esterno dott.ssa Cusinato Elisa, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto.

Andretta Cristian nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Consiglieri Vighesso Oscar, Marchetti Vanda, Bergamin Alessandra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamato l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
- Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;
- Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014;
- Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle rientranti nelle categorie A1, A8 e A9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dell'IMU e della TASI che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;
- Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:
 - a) la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
 - b) la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
 - c) l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
 - d) la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;
- Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno

2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

- Ritenuto infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;
- Considerato che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- Considerato che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;
- Atteso che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- Considerato che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;
- Considerato che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- Considerato che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

- Considerato che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:
 - a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica (parte servizio 1.8.2)	€ 185.311,00
Cura del verde pubblico (servizio 1.8.2)	€ 19.108,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) (parte servizio 1.8.1)	€ 232.589,00
Servizi di polizia locale (servizio 1.3.1)	€ 149.992,00
Servizio di protezione civile (servizio 1.9.1)	€ 5.000,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio (servizio 1.9.1)	€ 8.000,00
<i>TOTALE</i>	€ 600.000,00

- Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;
- Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;
- Visti i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e adottati con deliberazione consiliare in data odierna;
- Uditi i seguenti interventi:

Il **Sindaco** passa la parola all'assessore Vighesso per relazionare.

Assessore Vighesso Alberto: è orgoglioso di presentare la proposta di deliberazione perché viene abbassata l'IMU al 4,6 rispetto al 7,6 per i terreni agricoli e per i comodati si pagherà solo l'eccedenza oltre i 500 euro della rendita catastale. Inoltre la TASI non verrà pagata per tutti gli altri fabbricati non abitazioni e tutto ciò rispetta il punto 2) del loro programma amministrativo.

L'assessore conclude riferendo che le tariffe si sono applicate in base ai dati recuperati dall'IFEL e dal Ministero dell'Interno e che il prelievo fiscale è di molto diminuito rispetto a prima.

Consigliere Bergamin: parlare di tasse è relativo perché le entrate non si sa dove vanno a finire in quanto non è prevista l'approvazione del bilancio di previsione, di conseguenza i ragionamenti sono avulsi dal contesto. E' vero che si abbassa l'IMU ma sui terreni agricoli; si fa bella figura con un'entrata modesta che sarebbe stata di 60.000 euro; è vero che si è ritoccata l'IMU sulle aree fabbricabili, ma il gettito sarà lo stesso per le nuove entrate collegate ai piani urbanistici. La nota dolente è per gli altri fabbricati (capannoni, negozi, ecc.) dove non si è fatto niente anche se riconosce che la situazione è difficile da gestire, è stata anche lei assessore.

La TASI poteva essere ridotta, ha fatto delle simulazioni: chi ha una casetta od un appartamento medio pagherà l'1,5 per mille, chi supera i 900 euro di reddito pagherà il 2,5 per mille; non ci sono riduzioni per anziani o in base all'ISEE.

Sindaco: quando si inizia un cammino si deve andare per gradi. Nella proposta vi è una riduzione dell'IMU e non si può pensare di modificare tutto in due mesi anche perché vi è una certa continuità rispetto al passato. Le scelte ed i frutti della nuova amministrazione si vedranno dal 2° anno in poi. Ribadisce che in due mesi non si può redarre un bilancio proprio e ringrazia il Consigliere Bergamin per l'intervento.

Assessore Vighesso: anche lui ribadisce che le tasse si sono abbassate con la loro proposta e che, per le aree edificabili, si è passati dal 10,60 al 9,60 per mille.

Sindaco: in merito all'assenza nell'o.d.g. del bilancio di previsione comunica che essendoci delle novità sulle opere pubbliche si pensa di convocare il prossimo Consiglio per il 20/21 agosto. Si scusa infine che nell'invio della documentazione ai Consiglieri tramite PEC si sono avuti problemi per la pesantezza di alcuni allegati;

- Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi ai sensi art. 49 del TUEL;
- Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (Bergamin ed Andretta Enzo), espressi per alzata di mano

d e l i b e r a

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Municipale unica (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU)

ALIQUOTE	FATTISPECIE IMPONIBILI
4,60 per mille	Terreni agricoli
9,60 per mille	Aree edificabili
8,5 per mille	Altri Fabbricati
8,5 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato	fabbricati di categoria D
4,6 per mille	Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze (abitazioni in comodato) per la quota di rendita catastale eccedente € 500,00
6,00 per mille - senza detrazioni	Abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.

2. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI (tributo sui servizi indivisibili) :

L' aliquota TASI si applica alle abitazioni principali ed ad esse assimilate previste dall'art.9 del Regolamento I.U.C. L' aliquota si applica all'importo totale risultante dalla somma delle rendite dell'abitazione e delle pertinenze.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

ALIQUOTE	FATTISPECIE IMPONIBILI
0 per mille	Aliquota per abitazioni principali e ad esse assimilate e relative pertinenze (compresi i comodati di cui all'art. 9 del regolamento IUC) così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 con rendita catastale fino a € 400,00
1,5 per mille	Aliquota per abitazioni principali e ad esse assimilate e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 con rendita catastale da € 401,00 fino a € 900,00. In particolare l'aliquota per i comodati di cui all'art.9 del Regolamento I.U.C. con rendita catastale da € 401,00 fino a € 900,00, si calcola da ZERO fino a € 500,00 di rendita catastale.
2,5 per mille	Aliquota per abitazioni principali e ad esse assimilate e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 con rendita catastale superiore a € 900,00. In particolare l'aliquota per i comodati di cui all'art.9 del Regolamento I.U.C. con rendita catastale superiore ad € 900,00, si calcola per € 500,00 di rendita catastale.
0,00 (ZERO) per mille	Terreni agricoli
0,00 (ZERO) per mille	Aree edificabili
0,00 (ZERO) per mille	Altri Fabbricati (ivi ricompresi i fabbricati di categoria D)
0,00 (ZERO) per mille	Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze (abitazioni in comodato) per la quota di rendita catastale eccedente € 500,00
0,00 (ZERO) per mille	Abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

3. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
4. copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo

n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.



COMUNE DI TOMBOLO

Provincia di Padova

Via Vittorio Veneto, 16 - 35019 Tombolo (PD) - tel. 049/5968322 - fax 049/5968098
C.F. 81000570283 - P.IVA 01903730289

Tombolo, lì 25/07/2014

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Imposta Unica Comunale - Approvazione aliquote IMU e TASI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 :

si esprime parere favorevole.

si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato.

**Il Responsabile II Area
Servizi Economici, Contabili e Tributi
Dr. Ersilio Reffo**

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

si esprime parere favorevole.


si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato

si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

**Il Responsabile II Area
Servizi Economici, Contabili e Tributi
Dr. Ersilio Reffo**

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fto Andretta Cristian



IL SEGRETARIO GENERALE
Fto dr Sorace Francesco

N. 717 del Reg. di Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale viene affisso e pubblicato in copia all'Albo Pretorio del Comune il-2.AGO.2014..... e vi rimarrà per 15 giorni.

Addi-2.AGO.2014.....


IL SEGRETARIO GENERALE
Fto dr Sorace Francesco

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,
- 2 AGO 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
Sorace Francesco



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione nelle forme di legge, è DIVENUTA ESECUTIVA dopo il decimo giorno della sua pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

addi

IL SEGRETARIO GENERALE